

Milano, 26 maggio 2023

Spettabile

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia

Unità EFC - Efficienza nel Consumo

Corso di Porta Vittoria 27– 20122 Milano

protocollo@pec.arera.it

mercati-retail@arera.it

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione 186/2023/R/EEL di ARERA (di seguito “DCO”) in materia di orientamenti in merito alle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza nell’elenco soggetti abilitati alla vendita di energia di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 25 Agosto 2022

Spettabile ARERA,

con la presente siamo ad inoltrare le osservazioni da parte di ènostra, società cooperativa che produce e fornisce elettricità rinnovabile, sostenibile ed etica a più di 11.000 famiglie, imprese e organizzazioni del terzo settore e che dal 2020 affianca comuni e territori nel percorso di attivazione di comunità energetiche rinnovabili. ènostra realizza nuovi impianti collettivi di produzione di energia rinnovabile attraverso la raccolta di capitale da parte di soci sovventori (famiglie e imprese) e dà la possibilità al socio di approvvigionarsi direttamente dall'impianto finanziato, in forma virtuale, godendo di un prezzo che riflette il costo di produzione (tariffa Prosumer).

Le considerazioni di seguito riportate hanno l'obiettivo di stimolare il confronto e la discussione di nuovi modelli di relazione che possano veramente accompagnare la transizione energetica di cui il paese ha bisogno.

Osservazione generale sulla differenza tra essere venditori che operano in qualità di utenti e venditori che acquistano servizi da soggetti terzi

L'equiparazione dei venditori che operano servendosi di soggetti terzi e venditori che agiscono anche come utenti del dispacciamento ai fini della perdita del requisito di natura finanziaria comporta una distorsione non giustificabile nei confronti dei primi.

Il rapporto tra venditori che si servono di soggetti terzi è infatti regolato da un contratto di diritto privato che istituisce la responsabilità dei pagamenti alle imprese distributrici nei confronti dell'utente stesso, a fronte dell'accordo tra quest'ultimo e il venditore.

I venditori ai clienti finali che non possono operare come utenti del dispacciamento poiché non sono in possesso delle condizioni per l'erogazione del servizio come stabilite dalla normativa (Del. 111/06 e s.m.i.), sono comunque ammessi nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita.

L'irregolarità dei pagamenti degli utenti del dispacciamento verso le imprese distributrici è un requisito richiesto ai soggetti che sono in possesso delle condizioni per l'erogazione e della conseguente possibilità di ottemperare, con cui si fanno garanti nei confronti dei venditori che non possono esercitare la stessa attività.

La previsione del DCO, pur nella ricerca di un principio di semplificazione, non assicura equità né proporzionalità nella previsione delle stesse procedure a soggetti così differenti per dimensioni e capacità, generando, di fatto una conseguenza distorsiva.

Il requisito di diligenza nello stipulare un contratto entro il semestre di riferimento con un soggetto diverso, ai fini della permanenza nell'elenco venditori si rivela inoltre oltremodo oneroso: le condizioni per esercizio dell'attività di vendita necessitano di tempistiche e procedure valutative che, se sottoposte a tali termini cogenti di scadenza, rischiano di ribaltare i *business plan* già predisposti e compromettere la sostenibilità economica dei venditori, compromettendo *ipso facto* l'esercizio della stessa attività di vendita.

Infine, alla luce del periodo di estrema crisi energetica e di rialzo incontrollato dei prezzi, in cui spesso i proventi derivanti dalla vendita di energia con scadenze stabilite si sono rivelati incerti data l'esposizione al rischio di insoluto da parte dei clienti finali, la soglia di due ritardi a semestre appare troppo stringente, anche in considerazione del programma di rateizzazioni come previste dai provvedimenti normativi che si sono succeduti negli ultimi 16 mesi che di fatto rendono gli incassi dilazionati nel tempo.

Q1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE e alle valutazioni della loro rilevanza per le finalità del Regolamento? Si individuano criticità? Si individuano altri elementi da considerare?

Si condividono gli orientamenti in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti.

Non si condividono invece i criteri valutativi della loro rilevanza.

In particolare non si condivide l'applicabilità dello stesso criterio di esclusione per i venditori che si servono di oggetti terzi per l'attività di vendita rispetto ai venditori che operano anche come Utenti del Dispacciamento.

Questo criterio assimila infatti due soggetti le cui responsabilità ricadono in ambiti differenti, come dettagliato nell'osservazione generale.

Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?

No, non si ritiene opportuno.

Q3 Si ritiene opportuno prevedere una scadenza più ravvicinata per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati gli utenti? Se sì, motivare.

No, non si ritiene opportuno.

Q4 Si condividono gli orientamenti presentati in merito ai casi di verifiche condotte da imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti connessi alle proprie reti?

Si condivide l'orientamento.

Q5 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualali per le microimprese? Si individuano criticità?

Si condivide l'orientamento.

Q6 Si condividono gli orientamenti finalizzati a consentire il dispiegarsi delle previsioni del Regolamento per quanto riguarda le verifiche degli esiti dei pagamenti delle fatture emesse da Terna?

Si condivide l'orientamento.

Q7 Si ritiene necessario tenere conto di altre considerazioni?

Non si ritiene necessario.

Q8 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti dell'indice IO, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualali per le microimprese? Si individuano criticità?

Si condivide l'orientamento.

Q9 Si condivide l'orientamento in merito alla verifica dei venditori senza contratti per l'ultimo anno?

Non si condivide l'orientamento, proponendo un intervallo di tempo di due anni.

Q10 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell'elenco?

Si condivide l'orientamento.